

postaprotezione casa

Contratto di assicurazione multirischi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

postaprotezione casa

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



Verificare la vostra posizione assicurativa.



Accedere all'archivio della corrispondenza.



Controllare lo stato delle pratiche,
ricevere aggiornamenti sull'evoluzione del piano,
misurare il premio versato e il capitale maturato.



Trovare le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere
alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG.	1/6
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/6
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG.	1/6
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG.	3/6
Glossario	PAG.	5/6
Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/20
Premessa	PAG.	1/20
Art. 1 - Informazioni generali	PAG.	1/20
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	PAG.	1/20
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	PAG.	1/20
Art. 1.3 - Premi annui	PAG.	2/20
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG.	2/20
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro	PAG.	2/20
Art. 1.6 - Foro competente	PAG.	2/20
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG.	2/20
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio	PAG.	2/20
Art. 1.9 - Oneri fiscali	PAG.	2/20
Art. 1.10 - Estensione territoriale	PAG.	2/20
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG.	2/20
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG.	2/20
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG.	2/20
Art. 1.14 - Reclami	PAG.	2/20
Incendio e altri danni ai beni	PAG.	3/20
Art. 2 - Danni al fabbricato e al contenuto	PAG.	3/20
Art. 2.1 - Rischi assicurati	PAG.	3/20
Art. 2.2 - Esclusioni	PAG.	4/20
Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione	PAG.	4/20
Art. 2.4 - Valore dei beni assicurati	PAG.	4/20
Art. 2.5 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	PAG.	5/20
Art. 2.6 - Limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	5/20
Art. 2.7 - Proprietario/Affittuario	PAG.	5/20
Art. 3 - Danni a terzi	PAG.	6/20
Art. 3.1 - Rischio assicurato	PAG.	6/20
Art. 3.2 - Esclusioni	PAG.	6/20
Art. 3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	6/20
Art. 3.4 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento	PAG.	6/20
Art. 3.5 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale	PAG.	6/20
Art. 3.6 - Persone non considerate terzi	PAG.	7/20
Furto	PAG.	8/20
Art. 4 - Furto	PAG.	8/20
Art. 4.1 - Furto e rapina	PAG.	8/20
Art. 4.2 - Esclusioni	PAG.	8/20
Art. 4.3 - Operatività dell'Assicurazione	PAG.	8/20
Art. 4.4 - Limiti di indennizzo	PAG.	9/20
Assistenza Casa	PAG.	10/20
Art. 5 - Assistenza	PAG.	10/20
Art. 5.1 - Prestazioni garantite	PAG.	10/20
Capofamiglia	PAG.	12/20
Art. 6 - RC Capofamiglia	PAG.	12/20
Art. 6.1 - Rischio assicurato	PAG.	12/20
Art. 6.2 - Esclusioni	PAG.	13/20

Art. 6.3 - Limiti di indennizzo/franchigie	PAG.	13/20
Art. 6.4 - Persone non considerati terzi	PAG.	13/20
Art. 6.5 - Pluralità di Assicurati	PAG.	13/20

Art.7 - Tutela Legale	PAG.	13/20
Art. 7.1 - Oggetto della Garanzia	PAG.	13/20
Art. 7.2 - Assicurati	PAG.	14/20
Art. 7.3 - Insorgenza del sinistro	PAG.	14/20
Art. 7.4 - Estensione territoriale	PAG.	15/20
Art. 7.5 - Esclusioni	PAG.	15/20

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri	PAG.	16/20
---	------	--------------

Art.8 - Incendio: Danni al fabbricato e al contenuto	PAG.	16/20
Art. 8.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG.	16/20
Art. 8.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	16/20
Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	16/20
Art. 8.4 - Determinazione del danno	PAG.	16/20
Art. 8.5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	PAG.	17/20
Art. 8.6 - Limite massimo dell'indennizzo	PAG.	17/20
Art. 8.7 - Anticipo sugli indennizzi	PAG.	17/20
Art. 8.8 - Pagamento dell'indennizzo	PAG.	17/20

Art.9 - Incendio: Danni a terzi	PAG.	17/20
Art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	17/20
Art. 9.2 - Gestione delle vertenze del danno - Spese legali	PAG.	17/20
Art. 9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri	PAG.	17/20

Art.10 - Furto	PAG.	18/20
Art. 10.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	PAG.	18/20
Art. 10.2 - Obblighi in caso di sinistro	PAG.	18/20
Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno	PAG.	18/20
Art. 10.4 - Determinazione del danno	PAG.	18/20
Art. 10.5 - Titoli di credito	PAG.	18/20
Art. 10.6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori	PAG.	18/20
Art. 10.7 - Recupero dei beni rubati	PAG.	18/20

Art.11 - Assistenza Casa	PAG.	19/20
Art. 11.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni	PAG.	19/20

Art.12 - Capofamiglia: RC Capofamiglia	PAG.	19/20
---	------	--------------

Art.13 - Capofamiglia: Tutela Legale	PAG.	19/20
Art. 13.1 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale	PAG.	19/20
Art. 13.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	PAG.	19/20
Art. 13.3 - Gestione del sinistro	PAG.	19/20
Art. 13.4 - Recupero di somme	PAG.	20/20

Moduli ed Informative Accessorie

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri

Modulo di Denuncia Sinistro

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A., società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).
Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Assicura S.p.A., di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011:

- Il Patrimonio netto ammonta a 28.206 migliaia di Euro, di cui 25.000 migliaia di Euro di Capitale sociale e 3.206 migliaia di Euro di Riserve patrimoniali.
- Gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 24.863 migliaia di Euro a fronte di un margine di solvibilità da costituire pari a 4.655 migliaia di Euro con un indice di solvibilità che si attesta al 5,34.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: L'Assicurato ha la facoltà di disdire annualmente la garanzia con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

La presente copertura assicurativa ha la finalità di:

- proteggere l'Assicurato dai danni materiali e diretti occorsi al fabbricato (appartamento, villa unifamiliare, villetta a schiera) e al suo contenuto a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo: incendio, fumi, terremoti, alluvioni, fenomeno elettrico, atti vandalici, grandine e spargimento d'acqua come meglio specificato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione Incendio e altri danni ai beni). Sono inclusi i danni cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione, scoppio e spargimento di acqua, nonché, qualora l'Assicurato sia proprietario, i danni cagionati a terzi a seguito di eventi quali inquinamento e caduta di neve o ghiaccio come meglio specificato agli Artt. 2.1.C e 3.1 delle Condizioni di Assicurazione;
- tutelare i beni dell'Assicurato da furto e rapina occorsi nell'abitazione assicurata come specificato all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione Furto);
- fornire una copertura di assistenza in caso di interventi tecnici d'urgenza all'abitazione come specificato all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione Assistenza Casa);
- proteggere il patrimonio dell'Assicurato dalle conseguenze dei danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata o di relazione, anche per fatti commessi da persone di cui egli sia civilmente responsabile a norma di legge come specificato all'Art. 6

delle Condizioni di Assicurazione (Sezione Capofamiglia, che include la garanzia RC Capofamiglia);

- offrire una copertura delle spese legali per la difesa degli interessi dell'Assicurato come specificato all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione (Sezione Capofamiglia, che include la garanzia Tutela Legale).

L'Assicurato ha la facoltà di combinare le garanzie più adeguate alle proprie esigenze optando per uno dei pacchetti disponibili.

Ciascuna delle garanzie opera soltanto ove selezionata e richiamata in Polizza:

- Incendio e altri danni ai beni (Artt. 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione);
- Furto (Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione);
- Capofamiglia (che include le garanzie RC Capofamiglia e Tutela Legale, secondo quanto previsto rispettivamente agli Artt. 6 e 7 delle Condizioni di Assicurazione).

La garanzia Assistenza Casa (Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione) opera ove sia

stata selezionata e richiamata la garanzia Incendio e altri danni ai beni e/o la garanzia Furto.

Avvertenza: Il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 1.2 e da 2.1 a 7.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: Le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. da 2.1 a 7.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo:

	Valore assicurato	Danno subito	Scoperto	Franchigia	Danno accertato	Danno indennizzato	
						Caso A ⁽¹⁾	Caso B ⁽²⁾
Esempio 1	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Non presente	Non presente	€ 100.000,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale/limite di indennizzo
Esempio 2	€ 200.000,00	€ 90.000,00	€ 9.000 (10% di 90.000)	Non presente	€ 81.000,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale/limite di indennizzo
Esempio 3	€ 200.000,00	€ 10.000,00	Non presente	€ 200,00	€ 9.800,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale/limite di indennizzo
Esempio 4	€ 200.000,00	€ 8.000,00	1.600 € (20% di 8.000)	€ 150,00	€ 6.250,00	Pari all'importo del danno accertato	Pari all'importo del massimale/limite di indennizzo

⁽¹⁾ Caso in cui l'importo del danno subito, al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia (danno accertato), equivale all'indennizzo corrisposto perchè pari od inferiore al massimale/limite di indennizzo

⁽²⁾ Caso in cui l'importo del danno subito, al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia (danno accertato), non equivale all'indennizzo corrisposto perchè superiore al massimale/limite di indennizzo

Per la garanzia “Danni al fabbricato e al contenuto” limitatamente ai danni cagionati al Fabbricato e la garanzia “Danni a terzi” è ammessa una tolleranza del 30% sulla superficie dell’abitazione dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza rispetto a quella effettiva constatata al momento del sinistro, nell’ambito della quale non verrà dato luogo all’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile. Si rinvia agli Artt. 2.5 e 3.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Le restanti garanzie Incendio e Furto sono prestate a Primo rischio assoluto.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corrispondenza delle somme dovute come specificato agli Artt. 1, 2.3 e 4.3 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all’Art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio, nel fabbricato oggetto del presente contratto, è consentita la presenza di materiali combustibili (ivi compreso il legno) nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto, al contrario la presenza di tali materiali non è tollerata nelle pareti esterne, e quindi deve essere comunicata all’Impresa, se eccede il 25% della superficie delle medesime. La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

6. Premi

Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale). Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: L’Impresa può applicare i seguenti

sconti di premio:

- 10% di sconto in caso di acquisto di tutte le garanzie presenti nel Fascicolo Informativo;
- 20% di sconto in caso di acquisto delle garanzie da parte di mutuatari BancoPosta.

L’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti a determinate categorie tempo per tempo individuate, quali ad esempio i dipendenti del Gruppo Poste Italiane.

7. Rivalse

Avvertenza: L’Impresa si riserva di agire ai sensi dell’Art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l’Impresa abbia versato un indennizzo.

L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti di cui all’Art. 1.13 delle Condizioni di Assicurazione, alle condizioni stabilite dall’Art. 1.13, al quale si rinvia per i dettagli.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: Come specificato all’Art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa e l’Assicurato possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 60 giorni dalla data di invio. L’Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all’Art. 1.5 per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli Artt. 8.2, 9.1, 10.2, 11.1, 12 e 13.1 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sulle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale antiracket).

I premi relativi alla garanzia Assistenza sono soggetti all’imposta del 10% e quelli relativi alla Tutela Legale al 21,25%.

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo

Avvertenza: In caso di sinistro, l’Assicurato deve dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con

le modalità previsti dagli Artt. 8.2, 9.1, 10.2, 11.1, 12.1 e 13.1 delle Condizioni di Assicurazione.

A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. Eventuali spese per la ricerca del danno, salvo quelle per sinistro conseguente a spargimento di acqua, sono a carico dell'Assicurato mentre quelle per la stima del danno sono ripartite secondo i criteri indicati all'Art. 8.3 e 10.3 delle Condizioni di Assicurazione.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Avvertenza: La gestione dei sinistri di Tutela Legale e l'erogazione delle prestazioni di Assistenza sono state affidate rispettivamente ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia e Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. come specificato agli Artt. 5 e 7.1 delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Avvertenza: In caso di controversia con l'Impresa, l'Assicurato, salvo diverse disposizioni di legge, può sempre rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

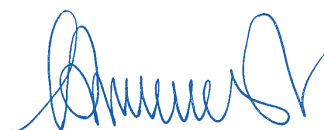
15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fasci-

colo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normativa si rinvia al sito internet dell'Impresa www.poste-assicura.it.

Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Claudio Raimondi
Rappresentante Legale della Compagnia
in virtù di Procura Speciale
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Assicurato: la persona residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione denominato Postaprotezione Casa.

Beni: fabbricato e contenuto assicurati in polizza, anche se di proprietà di terzi.

Collaboratori familiari: le persone che, nel rispetto delle norme di legge in vigore, in rapporto di subordinazione, svolgono determinate attività per il Contraente, quali a titolo esemplificativo: baby sitter, badanti, domestici.

Contenuto: mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti di prevenzione e di allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote (esclusi altri veicoli a motore ed imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore. Se l'Assicurato è affittuario, sono comprese le migliori dallo stesso apportate ai locali condotti in locazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Danni indiretti: danni derivanti all'Assicurato a seguito:

- dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'intera costruzione edile ubicata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, e completata secondo quanto previsto dal progetto di costruzione, comprese le sue pertinenze quali cantine, tettoie, terrazzi (esclusi i pergolati), box auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine ad uso privato, centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici. Sono compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), antenne radiotelevisive e antenne satellitari (purché fis-

sate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni.

Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: l'impossessarsi di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: singola tipologia di rischio per cui la Società presta la copertura assicurativa oggetto del presente Contratto.

Incendio: combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Indennizzo - Risarcimento: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. a titolo di risarcimento del danno subito da un Assicurato al verificarsi del sinistro coperto dal presente contratto.

Limite di indennizzo o risarcimento: l'importo massimo che Poste Assicura S.p.A. si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale Poste Assicura S.p.A. presta la garanzia.

Occlusioni: la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art.1907 del Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la Tutela Legale si intende la controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o il procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'Assicurato.

Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Somma assicurata: valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

Stillicidio: caduta d'acqua goccia a goccia.

Struttura Organizzativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione "Assistenza Casa".

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Valore a nuovo: criterio in base al quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità:

a) per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione con le stesse caratteristiche, escluso solo il valore dell'area;

b) per il contenuto: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico.

Valore allo stato d'uso: il costo di sostituzione di ciascun bene con altro nuovo, uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.

Valore commerciale: il valore di sostituzione del bene con altro nuovo uguale od equivalente tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione del bene assicurato.

Valore nominale: per carte valori, titoli di credito in genere e denaro è la somma indicata sul titolo.

Condizioni di Assicurazione

Premessa

Il Contratto di assicurazione disciplinato dalle presenti Condizioni può essere sottoscritto esclusivamente presso gli Uffici Postali di Poste Italiane S.p.A.

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il Contratto di Assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Relativamente alla garanzia terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni (garanzie di cui all'Art. 2.1 A sub 6), cedimento, smottamento del terreno o frane (garanzie di cui all'Art 2.1 A sub 7) la copertura è operante dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di decorrenza del contratto; al rinnovo delle successive annualità la garanzia sarà operante per l'intera durata del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su C/C), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.

- pagamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;
 - c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento mensile:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta.
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del premio o della rata di premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del premio o della rata di premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale. In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 60 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato salvo diverse disposizioni di legge

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

L'assicurazione Incendio, Furto e Assistenza vale per

i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. L'assicurazione Capofamiglia per la garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo, mentre per la garanzia Tutela Legale si rimanda all'Art. 7.4.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, ospiti e visitatori in genere, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4402**.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel. 06.42.133.1.

Si ricorda che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.

Incendio e altri danni ai beni

Art. 2 - Danni al fabbricato e al contenuto

La presente garanzia opera esclusivamente se richiamata in Polizza.

Art. 2.1 - Rischi assicurati

A. Poste Assicura S.p.A. indennizza l'Assicurato per tutti i danni materiali e diretti causati al Fabbricato ed al Contenuto dai rischi sotto indicati, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, con applicazione dei limiti e delle franchigie previsti ai successivi Artt. 2.6 e 2.7, salvo quanto escluso all'Art. 2.2:

- 1) incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- 2) fumi, gas e vapori;
- 3) urto di veicoli stradali o di natanti, purché questi ultimi siano identificati, non appartenenti al Contraente od all'Assicurato, né in suo uso o servizio;
- 4) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- 5) onde soniche causate da aeromobili;
- 6) terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni (eventi catastrofali);
- 7) cedimento, smottamento del terreno o frane (eventi catastrofali);
- 8) crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve;
- 9) fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 10) atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggio;
- 11) grandine, vento e quanto da esso trasportato. Detti rischi devono essere caratterizzati da violenza riscontrabile negli effetti, prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono compresi i danni causati dall'acqua all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti avvenute in conseguenza degli agenti atmosferici di cui sopra;
- 12) spargimento di acqua conseguente a:
 - 1) rottura accidentale di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte;
 - 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato o di cui l'abitazione assicurata fa parte.

I danni di cui ai rischi descritti sub 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) e quelli relativi al contenuto sono soggetti a "Limiti di indennizzo" come dettagliato all'Art. 2.6.

B. Poste Assicura S.p.A. rimborsa all'Assicurato anche le spese sostenute per:

- 1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro - compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e il contenuto ed anche in eccedenza alle somme assicurate stesse;
- 2) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:
 - a) per ordine dell'Autorità;
 - b) per sua ragionevole decisione, per suo ordine o nel suo interesse, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro;
- 3) la ricerca del danno e la riparazione o sostituzione delle tubazioni, delle condutture e dei relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del fabbricato nei quali, in caso di sinistro da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia di cui all'Art. 2.1 A sub 12), la rottura o l'occlusione si sono verificati, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo incluse quelle per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato stesso.

La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata.

Le spese descritte al punto 3) sono soggette a "Limiti di indennizzo", come dettagliato all'Art. 2.6.

C. Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l'Assicurato - fino alla concorrenza di un importo pari al doppio della somma assicurata per il fabbricato - per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute (Ricorso Terzi) e da spargimento

di acqua conseguente alla conduzione dei locali assicurati (in caso di coesistenza dell'assicurazione Capofamiglia questa garanzia è prestata unicamente con tale copertura).

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi, nonché dell'utilizzo da parte di terzi dei beni degli stessi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e sempreché tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

Per la presente garanzia operano l'Art. 3.6 - Persone non considerate terzi, nonché gli Artt. 9.1, 9.2 e 9.3 "Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri" dell'assicurazione Incendio - Danni a terzi.

D. Gli eventi previsti ai punti precedenti sono garantiti anche se causati con:

- 1) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- 2) dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

Art. 2.2 - Esclusioni

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi per i quali l'Assicurato e il Contraente non debbano rispondere a norma di legge;
- 3) causati da gelo, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, eruzione vulcanica, maremoto;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 5) derivanti da smarrimento, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 6) dovuti ad apposizioni di scritte o imbrattamento;
- 7) derivanti dallo scoppio del macchinario o dell'impianto nel quale si è verificato, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) subiti, con riferimento ai rischi vento e grandine (Art. 2.1 A sub 11) e sovraccarico neve (Art. 2.1 A sub 8),
 - da recinti non in muratura, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne;
 - da vetrate, manufatti in plastica e lucernari in genere, in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da

rottture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;

- da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- dalle impermeabilizzazioni del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve;

9) derivanti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (Art. 2.1 A sub 12), da:

- a) umidità, stillicidio, vetustà, corrosione e difetti di materiali;
- b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- c) insufficiente smaltimento delle piogge od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
- d) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
- e) rotture causate da gelo;

10) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Non sono considerati Fabbricato e non sono quindi coperti dalla garanzia i pergolati, gli impianti di condizionamento non ancorati ai muri, le antenne radio telericeventi e antenne satellitari non fissate al fabbricato, gli affreschi e statue con valore artistico.

Sono esclusi inoltre: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al fabbricato, le tendo-tensostrutture e i gazebo.

Art. 2.3 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione

Il fabbricato deve essere costruito in materiali incombustibili. È consentita la presenza di materiali combustibili (ivi compreso il legno) nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. È inoltre tollerata la presenza fino al 25% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il fabbricato, infine, deve essere destinato, per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali, uffici. Inoltre, per il solo evento terremoto, il fabbricato deve essere conforme alle norme tecniche di costruzione e di collaudo definite nel D.M. 14 gennaio 2008, in vigore dal 1° luglio 2009 o a successiva normativa di legge e/o regolamentare applicabile nel territorio ove il rischio è ubicato pena di decadenza dall'operatività della garanzia.

Art. 2.4 - Valore dei beni assicurati

Nei limiti di indennizzo e con applicazione delle franchigie indicati al successivo Art. 2.6, nonché con ulteriori limiti di operatività di cui al successivo Art. 2.7, l'assicurazione è prestata:

- 1) per il fabbricato: al valore a nuovo;
- 2) per il contenuto: al valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.

Fanno eccezione:

- a) i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l'assicurazione è prestata al valore commerciale;
- b) le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l'assicurazione è prestata al valore nominale.

Art. 2.5 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che la superficie del fabbricato assicurato eccede di una percentuale maggiore al 30% quella dichiarata dall'Assicurato, l'Assicurato stesso sopporta la parte proporzionale del danno per questa eccedenza.

Salvo diverse condizioni contrattuali e tariffarie applicate fra le parti, se la superficie dichiarata dall'assicurato risulta eccedente del 30% a quella reale, i valori assicurati per fabbricato e contenuto, nonché i limiti proporzionali di indennizzo indicati nel contratto, si intendono comunque riproporzionati alla reale superficie del fabbricato.

Se invece la superficie del fabbricato assicurato eccede di una percentuale fino al 30 % la superficie dell'abitazione dichiarata al momento della sottoscrizione della Polizza, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente al Contenuto Poste Assicura S.p.A. procederà alla liquidazione del danno, secondo le condizioni tutte di polizza nei limiti delle somme assicurate o di eventuali limiti di indennizzo, prescindendo dal valore complessivo preesistente dei beni.

Art. 2.6 - Limiti di indennizzo/franchigie

Relativamente al Contenuto dell'abitazione, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 13.000,00;
 - per il denaro: 10% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 2.000,00;
 - per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di Euro 25.000,00.
- I beni mobili, esclusi quelli sopra elencati, sono assicurati anche se si trovano in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con quelli dell'abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto.

Inoltre valgono i seguenti limiti di indennizzo/franchigie:

- **Terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni (garanzie di cui all'Art. 2.1 A sub 6), cedimento, smottamento del terreno o frane (garanzie di cui all'Art. 2.1 A sub 7)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato pre-

via detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 2.600,00.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata per il fabbricato ed al 50% della somma assicurata per il contenuto.

- **Sovraccarico di neve (garanzia di cui all'Art. 2.1 A sub 8)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% per singolo sinistro con un minimo di Euro 500,00.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata per il fabbricato ed al 50% della somma assicurata per il contenuto.

- **Fenomeno elettrico (garanzia di cui all'Art. 2.1 A sub 9)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 200,00 per singolo sinistro.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a Euro 3.000,00.

- **Atti vandalici o dolosi (garanzie di cui all'Art. 2.1 A sub 10), grandine, vento (garanzie di cui all'Art. 2.1 A sub 11)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150,00 per singolo sinistro e per garanzia.

- **Danni da spargimento di acqua (garanzia di cui all'Art. 2.1 A sub 12)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150,00 per singolo sinistro.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a Euro 15.000,00.

- **Spese per la ricerca e la riparazione del guasto (garanzia di cui all'Art. 2.1 B sub 3)**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 200,00 per singolo sinistro.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore a Euro 5.000,00.

Art. 2.7 - Proprietario/Affittuario

Se l'Assicurato è proprietario dei locali assicurati, le garanzie descritte nella presente sezione denominata "Incendio - Danni al fabbricato e al contenuto" - sono tutte operanti.

Se l'Assicurato è affittuario, non sono operanti per i

danni al fabbricato le garanzie descritte all'Art. 2.1 A sub 6) (terremoti, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni), sub 7) (cedimento, smottamento del terreno o frane), sub 8) (crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve), sub 10) (atti vandalici o dolosi, compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggio), sub 11) (grandine, vento e quanto da esso trasportato) e 2.1 B sub 3) (spese per la ricerca e la riparazione del guasto).

Art. 3 - Danni a terzi

La presente garanzia "Incendio - Danni a terzi" opera esclusivamente se richiamata in Polizza e solo se l'Assicurato è proprietario dell'abitazione assicurata.

Art. 3.1 - Rischio assicurato

Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in quanto proprietario del fabbricato indicato in polizza, con applicazione dei limiti e delle franchigie previsti ai successivi Artt. 3.3 e 3.5, salvo quanto escluso all'Art. 3.2 - Esclusioni.

La garanzia copre i danni accidentali derivanti dai seguenti eventi:

- a) inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi, esclusivamente nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi.
In nessun caso Poste Assicura S.p.A. pagherà, per ciascun anno assicurativo, un importo superiore a Euro 50.000,00;
- b) caduta di neve e ghiaccio non rimossi in tempi brevi dai tetti e dalle coperture del fabbricato;
- c) proprietà di parchi anche se alberati nonché di giardini, strade private, marciapiedi, piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali;
- d) spargimenti di acqua conseguenti a:
 - 1) rottura accidentale, anche se causata da gelo, di pluviali e grondaie, tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato indicato in polizza;
 - 2) occlusione di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato indicato in polizza.

Le garanzie comprendono i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente sezione.

Art. 3.2 - Esclusioni

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) causati a cose di terzi e derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute in quanto già compresi all'Art. 2.1 C;
- 3) dovuti, con riferimento al rischio spargimento di acqua (Art. 3.1 sub d), a:
 - a) corrosione, vetustà, difetti di materiale, umidità e stillicidio;
 - b) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
 - c) insufficiente smaltimento delle piogge od occlusioni di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana;
 - d) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate;
 - e) cause diverse da quelle specificatamente indicate all'Art. 3.1 sub d);
- 4) derivanti da inquinamento tranne quanto previsto dall'Art. 3.1. sub a).
- 5) derivanti da asbesto/amianto;
- 6) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria e sopraelevazione;
- 7) derivanti da responsabilità verso prestatori d'opera e fatti compiuti da questi.

Art. 3.3 - Limiti di indennizzo/franchigie

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite indicato in Polizza previa detrazione di una franchigia di Euro 500,00 per singolo sinistro e garanzia.

Danni da interruzione di attività:

In caso di danni da interruzione di attività, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% per singolo sinistro con un minimo di Euro 500,00.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% della somma assicurata del Fabbricato.

Art. 3.4 - Assicurazione di porzione di fabbricato o appartamento

Se l'assicurazione è stipulata per una porzione di fabbricato, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il rispettivo proprietario debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune.

Art. 3.5 - Assicurazione parziale e deroga proporzionale

Se, in caso di sinistro, viene accertato che la superficie del fabbricato assicurato eccede più del 30%

quella dichiarata dall'Assicurato, Poste Assicura S.p.A. risponde del danno in proporzione al rapporto tra la superficie dichiarata maggiorata del predetto 30% e la superficie effettiva del fabbricato e comunque nei limiti dei massimali ridotti in ugual misura.

Art. 3.6 - Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia di cui al presente Art. 3, non sono considerati terzi:

- 1) oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- 2) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Furto

Art. 4 - Furto

La presente garanzia opera esclusivamente se richiamata in Polizza.

Art. 4.1 - Furto e rapina

Poste Assicura S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dagli eventi sotto indicati, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, con applicazione dei limiti e delle franchigie previsti ai successivi Artt. 4.3 e 4.4, salvo quanto escluso all'Art. 4.2:

- a) furto del contenuto dell'abitazione, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) rapina del contenuto dell'abitazione, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- c) atti vandalici provocati dai ladri al contenuto dell'abitazione in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Garanzie Aggiuntive offerte gratuitamente:

Pertinenze: Poste Assicura S.p.A. indennizza - sino a un massimo di Euro 1.000,00 senza che tale indennizzo vada a discapito della somma indicata in polizza prevista per il contenuto dell'abitazione - i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dagli eventi sopra riportati, che abbiano interessato le pertinenze dell'abitazione.

Poste Assicura S.p.A. rimborsa inoltre all'Assicurato le spese sostenute per:

- a) la **riparazione dei guasti** causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina:
 - ai beni assicurati;
 - alle parti di fabbricato che costituiscono i locali dove sono custoditi i beni assicurati e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di scoperti e fino a un massimo di Euro 1.000,00. Nelle case unifamiliari si considerano parti di fabbricato le recinzioni di esclusiva pertinenza dell'abitazione assicurata;

- b) **installare o potenziare blindature, serrature,**

inferriate, congegni di bloccaggio ed impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati durante la validità della copertura.

La garanzia è prestata nell'ambito della somma assicurata e fino a un massimo del 5% della stessa.

Poste Assicura S.p.A. non applica il principio della regola proporzionale e non riduce le somme assicurate in caso di sinistri (l'assicurazione è pertanto prestata a primo rischio assoluto).

Art. 4.2 - Esclusioni

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- 2) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone:
 - che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti (tramite porte);
 - per il cui fatto il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
 - legate al Contraente od all'Assicurato da vincoli di parentela, anche se non coabitanti;
- 3) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati o incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione della garanzia decorre, invece, dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno se i locali contenenti tali beni rimangono disabitati o incustoditi per più di 15 giorni consecutivi.
- 4) atti di sciacallaggio a seguito di alluvioni, inondazioni, valanghe, slavine o terremoto.

Art. 4.3 - Operatività dell'Assicurazione

La garanzia è prestata senza scoperto o franchigia a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali, contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura o di protezione:

- robusti serramenti di legno o persiane;
- materia plastica rigida;
- vetro antisfondamento;
- metallo o lega metallica.

I citati mezzi di protezione devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e operanti risultino difformi da quanto sopra indicato si conviene che, in caso di sinistro, se la difformità riguarda aperture:

- a) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, Poste Assicura S.p.A liquiderà il danno a termini di polizza senza eccezioni o riserve per tale titolo;
- b) usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%;

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti si conviene che, in caso di sinistro:

- 1) verrà applicato uno scoperto del 20% sempreché, al momento del sinistro, risulti che nei locali vi era presente l'Assicurato o i suoi familiari;
- 2) non verrà riconosciuto alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto 1) che precede, essendo sin d'ora pattuita la non operatività della garanzia.

Nel caso di furto perpetrato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20%. Qualora detto scoperto coesista con altro scoperto previsto ai punti che precedono, lo stesso verrà elevato al 30% ed assorbirà questi ultimi.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 4.4 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione, sempre nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per la garanzia, ha i seguenti specifici limiti di indennizzo:

- per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata;
- per il denaro: 10% della somma assicurata.

Assistenza Casa

Art. 5 - Assistenza

La presente garanzia opera esclusivamente ove siano state richiamate in Polizza una delle garanzie della Sezione Incendio e altri danni ai beni o della Sezione Furto.

Art. 5.1 - Prestazioni garantite

La garanzia vale per l'abitazione indicata in polizza e prevede l'invio dei prestatori di servizi di seguito indicati per interventi d'emergenza agli impianti idraulico, termico, elettrico ed agli accessi all'abitazione.

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Le prestazioni sono offerte entro il limite di indennizzo di Euro 250,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo, per complessivi Euro 750,00.

A) Idraulico

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti, nei casi sotto descritti di un idraulico, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro i limiti sopra indicati.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'abitazione dell'Assicurato, che non derivi, pertanto, da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono esclusi:

- per i casi a) e b) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o gli eventi dovuti a causa della negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna ovvero a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora tali costi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio (ove attivata), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall'Art. 8.2 delle Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri.

B) Elettricista

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora tali costi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio (ove attivata), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall'Art. 8.2 delle Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri.

C) Fabbro - Falegname - Vetraio

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, falegname o vetraio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che renda impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora tali costi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Furto (ove attivata), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall'Art. 10.2 delle Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri.

D) Guardia Giurata

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un servizio di sorveglianza a seguito di effrazione o tentata effrazione che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Struttura Organizzativa provvede all'in-

vio di una guardia giurata tenendo a proprio carico i costi del servizio entro i limiti sopra indicati.

E) Albergo

Qualora l'abitazione dell'Assicurato risulti obiettivamente inagibile per cause di forza maggiore, ovvero necessiti delle prestazioni di cui ai precedenti punti A), B), C), D), la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento entro i limiti sopra indicati.

F) Rientro dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato, a seguito di un sinistro, debba rientrare da un viaggio, la Struttura Organizzativa provvede all'organizzazione del rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico i costi del viaggio entro i limiti sopra indicati.

Capofamiglia

Art. 6 - RC Capofamiglia

La presente garanzia opera esclusivamente se richiamata in Polizza.

Art. 6.1 - Rischio assicurato

Poste Assicura S.p.A. tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose - in relazione alla sua qualità di Capofamiglia, sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, con applicazione dei limiti di indennizzo e le franchigie previsti ai successivi Artt. 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, salvo quanto escluso all'Art. 6.2.

Ai soli fini della presente garanzia per Assicurato si intende:

- il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte in favore del Contraente.

La garanzia opera in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata o di relazione, è valida in tutto il mondo e copre i danni derivanti:

- a) dalla conduzione dei locali adibiti ad abitazione dell'Assicurato anche per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti in qualità di locatario di abitazioni permanenti o saltuarie;
- b) dalla proprietà ed uso di mobili, apparecchi domestici in genere comprese antenne radiotelevisive;
- c) dalla proprietà ed uso, in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- d) dalla proprietà di armi anche da fuoco compreso l'uso delle stesse allo scopo di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
- e) dalla proprietà ed uso di barche a remi, barche a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli anche a motore comunque azionato;
- f) dalla proprietà di animali da sella, da cortile e da casa alla condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legge; la garanzia è estesa ai cani da caccia, purché non impiegati nell'attività venatoria;
- g) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- h) dall'esercizio di sport in qualità di dilettante anche

se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti;

- i) dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, di attività anche dimostrative o competitive di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo, esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo;
- l) dall'esercizio di attività lavorative o di servizio, da parte degli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere;
- m) agli addetti ai servizi domestici ed ai collaboratori familiari in genere limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per rivalsa dell'INAIL ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e per le rivalse dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Poste Assicura S.p.A. inoltre tiene indenne l'Assicurato per la responsabilità civile a lui derivante:

- n) a norma degli Artt. 2047 e 2048 del Cod. Civ., in conseguenza di danni cagionati a terzi a seguito di messa in circolazione, a sua insaputa, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni od incapaci per legge.

Con riferimento alla garanzia alla lett. n) essa è operante:

- 1) per la rivalsa esperita nei suoi confronti da Società di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o dal Fondo di garanzia ai sensi della normativa applicabile e del D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) in caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, sempreché il veicolo non sia di proprietà dell'Assicurato;
- 3) per le richieste di somme eccedenti il massimale della garanzia di responsabilità civile per i rischi di circolazione o di quello previsto dal Fondo di garanzia;
- 4) per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione ed in regola con il pagamento del premio.

Le garanzie prestate con l'assicurazione Capofamiglia comprendono i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, nell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente assicurazione.

Art. 6.2 - Esclusioni

La garanzia esclude sempre i danni:

- 1) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche. Sono pure esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà o detenute dell'Assicurato;
- 3) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti salvo quanto espressamente precisato alle lettere c) ed e) dell'Art. 6.1;
- 4) derivanti dalla proprietà di beni immobili diversi dalla dimora abituale;
- 5) derivanti da furto;
- 6) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- 7) derivanti dall'esercizio della caccia;
- 8) derivanti da lavori di straordinaria manutenzione;
- 9) derivanti da asbesto/amianto;
- 10) derivanti da guerra;
- 11) derivanti da attività professionali;
- 12) provocati dai minori a coloro che a qualsiasi titolo li sorvegliano;
- 13) derivanti dalla violazione di leggi e regolamenti relativi all'uso di armi e animali domestici;
- 14) derivati dall'impiego di veicoli, macchinari da parte di persone non in possesso dei necessari requisiti psicofisici;
- 15) responsabilità civile verso prestatori di lavoro (r.c.o.) salvo quanto previsto all'Art. 6.1 lettera m);
- 16) danni derivanti da inquinamento;
- 17) fatto dei prestatori d'opera.

Art. 6.3 - Limiti di indennizzo/franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150,00 per singolo sinistro.

Esclusivamente nel caso di sinistri provocati da cani, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 200,00 per singolo sinistro, con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

Danni da interruzione di attività:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una scoperto del 10% per singolo sinistro con un minimo di Euro 500,00.

In nessun caso Poste Assicura S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% del massimale.

Art. 6.4 - Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia di cui al presente Art. 6, non

sono considerati terzi:

- 1) oltre alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, in ogni caso il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Contraente e, se conviventi, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
- 2) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.

Art. 6.5 - Pluralità di Assicurati

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per ogni sinistro il quale viene considerato, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Art. 7 - Tutela Legale

Art. 7.1 - Oggetto della Garanzia

Poste Assicura S.p.A. assume a proprio carico gli oneri per la Tutela Legale, compresi quelli non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi di seguito indicati, nei limiti del massimale convenuto e salvo quanto escluso agli Artt. 7.5. Per la gestione dei sinistri di Tutela Legale Poste Assicura S.p.A. si avvale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 ROMA, di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da IPA ai sensi dell'Art. 13.3;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con IPA ai sensi dell'Art. 13.3;
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 13.1.

A) Vita Privata

Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione di quanto derivante da o connesso a:

- qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- diritti di proprietà e circolazione stradale relativi a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla normativa applicabile e al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni (ad eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 6);
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali eventualmente derivanti da acquisto di beni per i quali sia stato movimentato il conto BancoPosta e sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 100,00 ed inferiore a Euro 52.000,00;
- 3) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 5) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 6) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici.

B) Lavoro Dipendente

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione e valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 7.5 punto 4), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- 3) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 4) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni inerenti le mansioni svolte come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

C) Immobile

Le garanzie vengono prestate all'Assicurato in qualità di conduttore o proprietario dell'abitazione assicurata e valgono per sostenere l'esercizio di azioni per ottenere la condanna al risarcimento per danni causati da fatti illeciti di terzi a persone e/o a cose.

Art. 7.2 - Assicurati

Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 7.3 - Insorgenza del sinistro

L'Assicurazione è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e nei dodici mesi successivi alla cessazione dell'Assicurazione stessa.

In ogni caso il fatto generatore del sinistro deve essere insorto:

- durante il periodo di validità della polizza se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimenti penali;
- trascorso un mese dalla decorrenza della polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.

Il fatto generatore del sinistro si considera insorto:

- nel caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- nelle restanti ipotesi: il momento in cui una delle parti abbia o avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti la cui disdetta, rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti al momento della stipulazione dell'assicurazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- 1) le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- 2) le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- 3) le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi sub 1) e 2), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di Tutela Legale sul medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Art. 7.4 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, in cui si proceda, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 7.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- 1) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) richiesti dalla legge per regolarizzare i documenti necessari per la gestione del sinistro e per ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa;
- 3) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 4) in materia fiscale e amministrativa;
- 5) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 6) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- 7) per controversie di natura contrattuale nei confronti di Poste Assicura S.p.A. e del Gruppo Poste Italiane;
- 8) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- 9) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 10) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 11) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- 12) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- 13) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- 14) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- 15) per controversie relative a sinistri causati da impiego di sostanze radioattive;
- 16) per controversie per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato.

Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

Art. 8 - Incendio: Danni al fabbricato e al contenuto

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 2, si applica quanto stabilito dal presente Art. 8.

Art. 8.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia scritta ed inoltrarla con raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.54.92.44.75**

entro 10 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno.

Il Contraente o l'Assicurato, nel minor tempo possibile, deve inviare a Poste Assicura S.p.A. Una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore. Per i sinistri relativi alle garanzie Incendio e Atti vandalici, la denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri deve essere presentata solo se richiesta da Poste Assicura S.p.A.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti nel sinistro. Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, le tracce ed i residui del sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

Art. 8.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le se-

guenti modalità:

- 1) direttamente da Poste Assicura S.p.A., o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

- 2) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8.4 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita, fermo restando quanto disciplinato all'Art. 2.5, separatamente per ogni voce di polizza secondo i seguenti criteri:

- 1) **per il fabbricato:** si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate;
- 2) **per il contenuto:** si stima il valore a nuovo dei beni distrutti ed il costo per riparare quelli danneggiati con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i limiti d'indennizzo previsti all'Art. 2.6 per il Contenuto.

Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale.

Per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.

Per quanto riguarda i titoli di credito le parti stabiliscono che:

- 1) Poste Assicura S.p.A. non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato dovrà restituire a Poste Assicura S.p.A. l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento

- se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- 3) i medesimi saranno oggetto di copertura in relazione al loro valore nominale.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 8.5 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 8.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile ed il rimborso delle spese per demolizione e sgombero (Art. 2.1 B 1), per nessun titolo Poste Assicura S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 8.7 - Anticipo sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 8.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione completa, Poste Assicura S.p.A. deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Il pagamento dell'indennizzo relativo ai danni subiti dal fabbricato sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;
- 2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il pre-

sistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui sopra, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo calcolato in base all'Art. 8.4.

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra una situazione prevista all'Art. 2.2 punto 2).

Art. 9 - Incendio: Danni a terzi

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 3, si applica quanto stabilito dal presente Art. 9.

Art. 9.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve fare denuncia scritta indirizzata a Poste Assicura S.p.A. (all'indirizzo di cui all'Art. 8.2) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Art. 9.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Poste Assicura S.p.A. assume a nome degli Assicurati, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Poste Assicura S.p.A., a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e i predetti soggetti in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce peraltro le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9.3 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

Gli Assicurati sono responsabili verso Poste Assicura S.p.A. di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza

dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 9.1. Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

Art. 10 - Furto

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 4, si applica quanto stabilito dal presente Art. 10.

Art. 10.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. È esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10.2 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato devono presentare a Poste Assicura S.p.A. (all'indirizzo di cui all'Art. 8.2), entro 10 giorni da quanto è avvenuto il fatto o ne sono venuti a conoscenza, copia della denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e i beni coinvolti nel sinistro.

Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- 1) direttamente da Poste Assicura S.p.A., o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, qualora entrambe le parti vi acconsentano:

- 2) fra due Periti nominati uno da Poste Assicura S.p.A. ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e comunque su richiesta di uno dei due. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tri-

bunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 10.4 - Determinazione del danno

Poste Assicura S.p.A. procederà alla liquidazione del danno, secondo le condizioni di polizza nei limiti delle somme assicurate o di eventuali limiti di indennizzo, senza applicazione della regola proporzionale e senza riduzioni di somme assicurate in caso di precedenti sinistri. La determinazione del danno avviene in base al valore a nuovo.

Tuttavia:

- per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale;
- le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.

Art. 10.5 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito le parti stabiliscono che:

- 1) Poste Assicura S.p.A. non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire a Poste Assicura S.p.A. l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 10.6 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 10.7 - Recupero dei beni rubati

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte,

L'Assicurato deve darne avviso a Poste Assicura S.p.A. appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Poste Assicura S.p.A. se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Poste Assicura S.p.A. l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Poste Assicura S.p.A. ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso da Poste Assicura S.p.A. per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Poste Assicura S.p.A. è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 11 - Assistenza Casa

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 5, si applica quanto stabilito dal presente Art. 11.

Art. 11.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni

L'Assicurato per usufruire delle prestazioni previste deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.55.40.84

fornendo:

- le proprie generalità (nome e cognome);
- le generalità (nome e cognome) del Contraente;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

Gli interventi di assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Art. 12 - Capofamiglia: RC Capofamiglia

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 6, si applica quanto stabilito agli Artt. 9.1, 9.2 e 9.3.

Art. 13 - Capofamiglia: Tutela Legale

Per la denuncia e la liquidazione dei sinistri di cui all'Art. 7, si applica quanto stabilito dal presente Art. 13.

Art. 13.1 - Denuncia del sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve denunciare a Poste Assicura S.p.A. (all'indirizzo di cui all'Art. 8.2) entro dieci giorni qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con IPA.

Art. 13.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- descrivere immediatamente in modo completo e veritiero tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 13.3 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 13.1.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di IPA.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con IPA.

IPA non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e IPA, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 13.4 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Poste Assicura S.p.A., che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

Nell'ipotesi che Lei subisca un danno, Le indichiamo il comportamento da seguire per rendere più agevoli e tempestive le operazioni relative al risarcimento dei danni.

Qualora il sinistro riguardi le garanzie:

1) Incendio: Danni al Fabbricato, al Contenuto, Danni a terzi

2) Furto

3) Capofamiglia: RC Capofamiglia, Tutela Legale

deve trasmettere con raccomandata A.R., **entro 10 giorni** da quando è venuto a conoscenza del sinistro, **una denuncia dettagliata** precisando:

- le circostanze dell'evento
- l'importo approssimativo del danno

In **caso di furto** va **allegata anche la denuncia alle Autorità** e va inviato nel minor tempo possibile, un elenco particolareggiato dei beni danneggiati o rubati indicandone il valore.

È importante che vengano conservate, sino a quando verrà definito il danno, le tracce e i resti dei beni danneggiati.

La denuncia va inviata al seguente indirizzo:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

oppure a mezzo fax al n°: **06.5492.4475**

Per ogni ulteriore informazione può comunque contattare il numero verde: **800.13.18.11**

4) Assistenza Casa

deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde:

800.55.40.84

Infine per Sua comodità, Le alleghiamo un facsimile di modulo
per la denuncia del sinistro.

LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.

Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri⁽¹⁾

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" o da altri soggetti⁽²⁾ sono trattati al fine di:

- a) Finalità connesse all'esecuzione del contratto
 - dare esecuzione al contratto assicurativo e più in generale per ogni finalità assicurativa⁽³⁾, in particolare per procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- b) Finalità derivanti da obblighi di legge
 - adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo;
- c) Finalità per ricerche di mercato e/o promozionali;
 - rilevare, previo Suo esplicito consenso, la qualità dei servizi o i bisogni della clientela;
 - effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Il consenso per tale ultima finalità è facoltativo e, laddove concesso, potrà essere successivamente negato in qualsiasi momento senza che ciò produca alcun effetto sull'esecuzione del contratto di assicurazione.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio di strumenti elettronici o anche senza tale ausilio. Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione danni che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili"⁽⁴⁾, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

Il conferimento dei Suoi dati personali sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro. Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap -

Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, i dati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, saranno utilizzati dalla nostra Società per le finalità ulteriori indicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche di mercato e indagini statistiche con le modalità indicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento per finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero, in qualità di "responsabile" o "incaricato" del trattamento dei dati.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsenta specificamente, anche i soggetti terzi specializzati nelle attività di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento⁽⁵⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
tel. 06.54.92.41
fax 06.5492.4555

La informiamo inoltre che relativamente alla gestione e liquidazione dei sinistri è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Interconsult S.r.l.
Via al Ponte Calvi, 3/14
16124 Genova

relativamente ai sinistri della garanzia Assistenza è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A.
Via Bernardino Alimena, 111
00173 Roma

relativamente ai sinistri della garanzia Tutela Legale è stato nominato responsabile del trattamento dei dati personali:

Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Bernardino Alimena, 111
00173 Roma

La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all'avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

⁽¹⁾ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)

⁽²⁾ Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all' azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, etc.

⁽³⁾ La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

⁽⁴⁾ Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.

⁽⁵⁾ Questi diritti sono previsti dall' Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l' integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Firma Contraente

Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni Poste Assicura S.p.A. con sede legale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma (di seguito anche "Compagnia"), in qualità di "Titolare" autonomo del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso delle Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali le Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività delle Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

Le Società non necessitano del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati le Società non potrebbero fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalle Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi della Legge 197/1991).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei

dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

- c) finalità per ricerche di mercato e/o finalità promozionali.

Previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, le Società necessitano di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo delle Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati pro-

venienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno delle Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto delle Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3,
00144 Roma
Fax 06.5492.4555

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

